



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 425
del 10 NOV. 2011

OGGETTO: Anticipazione somma di € 88.719,94 comprensivo di oneri riflessi per lavoro straordinario in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011

L'anno duemila *undici* Il giorno *dieci* alle ore *16,50*
del mese di *Novembre* nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

Presiede la seduta il Sindaco *Nello Diferquale*
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) Dr.ssa Maria Teresa Tumino		<i>n</i>
2) Dr. Giovanni Cosentini	<i>n</i>	
3) Ing. Mario Addario	<i>n</i>	
4) Sig. Venerando Suizzo	<i>n</i>	
5) Sig.ra Vita Migliore		<i>n</i>
6) Geom. Francesco Barone	<i>n</i>	

Assiste il Segretario Generale dott. *Benedetto Buscema*

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 95807 Sett. 2° del 02-11-2011

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art.12, 1° e 2° comma, della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- 2) Dichiarare, su proposta del Sindaco, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12, 2° comma, della l.r. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

14 NOV. 2011 fino al **29 NOV. 2011** per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

14 NOV. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n. 44/91.

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

10 NOV. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Benedetto Buscema)

☐ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.

☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

14 NOV. 2011

29 NOV. 2011

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **14 NOV. 2011**

14 NOV. 2011

senza opposizione/con opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

CITTA' DI RAGUSA

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
E. RUMONARO C. S.

(Giuseppe Iurato)

Ragusa, li **14 NOV. 2011**

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 425 del 10 NOV. 2011



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE 2°
Gestione e Sviluppo Risorse
Umane

Prot. n. 9584/Sett. 2° del 02-11-2011

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Anticipazione somma di € 88719,94 per lavoro straordinario elettorale svolto in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.

Il sottoscritto Dott. Alessandro Licitra Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.666 del 13/04/2011 è stato approvato, per lo svolgimento delle Consultazioni Referendarie del 12 e 13 giugno 2011, il Piano di Lavoro relativo al personale incaricato, ai sensi del comma 2 del Decreto Legge n.8 del 18/01/1993, per assolvere i compiti connessi alle operazioni elettorali;

Preso Atto che con successive determinazioni dirigenziali nn. 822/11 e 826/11 il suddetto Piano di lavoro è stato modificato ed integrato;

VISTE le comunicazioni trasmesse a questo settore dai Responsabili dei Settori, relative alle ore di lavoro effettivamente prestate dal personale autorizzato nonché dai sostituti compresi nell'elenco del personale supplente allegato alle sopracitate Determinazioni Dirigenziali;

Preso Atto che l'imputazione della spesa è prevista al cap.2430 "Spese per servizio per conto terzi" (imp.607/2011 liq.358-359/11);

Atteso che non è stato possibile erogare la suddetta liquidazione a causa del mancato accreditamento delle somme spettanti da parte della Prefettura di Ragusa;

Vista la Circolare n°0017858 del 24/05/2011 assunta al protocollo dell'Ente con n°48928 del 26/05/2011 con la quale stessa Prefettura, chiede che, i Comuni, ultimati i pagamenti, devono redigere apposito rendiconto da trasmettere con massima sollecitudine, e, in ogni caso, entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza delle consultazioni, pena la decadenza del diritto al rimborso espressamente sancito dal D.L. n°8/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 19/03/1993, n° 68, con l'esplicita dichiarazione di non avere altre spese per le quali chiedere il rimborso;

ATTESA la necessità di procedere alla superiore liquidazione prima del 12 dicembre 2011, in quanto la Prefettura di Ragusa non effettuerà rimborsi relativi a rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

RITENUTO, altresì, di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione, attesa la necessità e l'urgenza di provvedere per tempo alla rendicontazione;

VISTO l'art. 12, 1° e 2° comma, della l.r. n. 44/91 e successive modifiche ;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'anticipazione delle somme di € 88.719,94 demandando al Dirigente del 2° Settore "Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane" l'adozione degli atti gestionali conseguenti;
- 2) di riferire la spesa di € 88.719,94 al Cap. 2430 " Spese per Servizi per conto Terzi" ...Funz..... interv. Partita di Giro;
- 3) di dichiarare, su proposta del Sindaco approvata all'unanimità, il presente provvedimento di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91;

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa

li. 04-11-2011

Il Dirigente



Ragusa li,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di

€.

Va imputata al cap. 2430 imp. 607/11
Liqu. 358/11

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa


li,



Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Ragusa li,

09-11-2011



Il Segretario Generale

dott. Benedetto Buscema

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione


Allegati – Parte integrante:

1) Circolare Prefettura


Ragusa li, 04-11-2011

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore



Visto: L'Assessore al ramo





Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 425 del 10 NOV. 2011

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Ragusa*

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Prefettura Ragusa

Prot. Uscita del 24/05/2011

Numero: 0017858

Classifica: 78.30

Il, 23 maggio 2011



Allegati: n°2


RACCOMANDATA URGENTE

Al Sigg. SINDACI
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

**OGGETTO: Referendum Popolari del 12 e 13 Giugno 2011.
REGIME DELLE SPESE.**

Come per le precedenti consultazioni elettorali si rappresenta che, anche per le consultazioni referendarie indicate in oggetto, codesti Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle facenti carico direttamente alle Amministrazioni Statali interessate per il funzionamento dei propri Uffici.

Per il regolare e tempestivo pagamento delle sotto elencate spese, che saranno rimborsate da questo Ufficio nel limite dei fondi assegnati, se ed in quanto legittimamente assunte, si impartiscono le seguenti disposizioni con le necessarie istruzioni in ordine alla presentazione del rendiconto delle spese medesime.

**SPESE RIMBORSABILI**

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n°1 Presidente, n°3 scrutatori e n°1 segretario) sono quelli previsti dall'art. 1 della Legge 13 marzo 1980, n° 70, così come sostituito dall'art.3 della Legge 16 aprile 2002, n°62 (solo per le sezioni nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto il numero degli scrutatori è aumentato a n°4 ai sensi dell'art.2 della Legge n°199/1978). Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, a norma dell'art. 9, comma 2, della Legge 21/03/1990, n° 53, gli onorari spettanti ai componenti gli Uffici Elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

SEGGI ORDINARI

SEGGI SPECIALI (qualunque sia il numero delle consultazioni)

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'art. 1, comma 213 della Legge Finanziaria 2006.

Nell'eventualità che si dovesse dar luogo, per la prevista data del 12 e 13 giugno 2011, alle operazioni di ballottaggio per l'elezione del Sindaco, le spese relative ai compensi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali saranno ripartite in ragione di 4/5 a carico dello Stato e di 1/5 a carico dei Comuni interessati. Tali compensi sono così rideterminati (con esclusione dei seggi speciali):

<i>Presidenti</i>	Euro	262,00
<i>Segretari e Scrutatori</i>	Euro	192,00



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

② Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.

Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno **4 Aprile 2011**, data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, e termina il **12 Luglio 2011**, trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, per l'attuazione delle consultazioni, e **con esclusione dei servizi espletati dai Vigili Urbani configurabili come "SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO"** (vigilanza fissa ai seggi elettorali durante le operazioni di voto, vigilanza durante i comizi elettorali, etc...), saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi, da versarsi a cura del Comune, *l'Amministrazione Comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione degli oneri sostenuti per il titolo in questione e una documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi sopra indicati.*

L'art. 15 del Decreto-Legge 18/01/1993, n° 8, convertito con modificazioni, dalla Legge 19/03/1993, n° 68, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni ed il termine entro il quale adottare la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli Uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio. In merito, corre l'obbligo precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n°66/2003, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2008, n°133.

Si rappresenta che nella determinazione autorizzativa, da adottarsi **entro 10 giorni** dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, *debbono essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare a fianco di ciascun nominativo e le funzioni da assolvere.*


LA MANCATATAUTORIZZAZIONE PREVENTIVA INIBISCE IL PAGAMENTO DEI COMPENSI PER IL PERIODO GIÀ DURS.

Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n° 267.

Si ribadisce, inoltre, l'importanza che le "determinazioni" dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato Testo Unico.

Le spese per il lavoro straordinario (al lordo sia dell'I.R.Pe.F. che dei contributi previsti a carico dell'Ente), ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico dello Stato, saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato **rendiconto** da presentarsi entro il *termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.*

E' assolutamente necessario che la relativa spesa sia contenuta nei limiti indispensabili, autorizzando per l'effettuazione di tali prestazioni solo il personale strettamente impegnato nella consultazione elettorale.



Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'art.14 del C.C.N.L. 1998-2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14/09/2000 e dall'art. 16 del C.C.N.L. del 05/10/2001.

In particolare, l'art.39, come integrato dal predetto art.16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'art.14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato art.14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo art.39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex art.8 e ss. del C.C.N.L. 31/03/1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio dei sei mesi stabiliti dalla normativa vigente.

Per procedere alla determinazione della misura oraria dovrà farsi riferimento all'art.38 del succitato C.C.N.L. del 14/09/2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'art.10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 09/05/2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione di consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Si osserva, a tal fine, che i contratti del 10 Aprile 1996 e del 23 Dicembre 1999 disciplinanti il rapporto di lavoro del citato personale, pur sostituendo l'indennità di funzione ex artt. 37 e 38 del D.P.R. 333/1990, con l'attribuzione della *retribuzione di posizione e di risultato*, nulla dispongono in ordine alla possibilità di remunerare il dirigente per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di lavoro, confermando quindi la previgente disciplina.

Tra l'altro, si rileva che l'art. 16 del citato C.C.N.L. del 10 Aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, siano correlate in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Si precisa, peraltro, che il compenso per lavoro straordinario non figura tra quei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, come individuati dall'art.20, comma 2, del C.C.N.L. del 22/02/2010, disciplinante l'omnicomprensività del rapporto di lavoro del citato personale.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si fa presente che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambe le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto che verrà poi trasmesso. Resta inteso che il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 70 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'art. 15 del menzionato D.L. n°8/1993.

③ **Spese per assunzione di personale a tempo determinato.**

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alla consultazione stessa tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata dal Ministero dell'Interno. Pertanto dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

In ogni caso, da parte dei Comuni soggetti ai divieti di cui all'art. 76, commi 4 e 7, del decreto legge n°112 del 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n°133/2008, dovrà essere offerta, nell'ambito dei provvedimenti di attribuzioni di incarichi a tempo determinato, analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendono indispensabile il ricorso all'attribuzione degli stessi, con contestuale e puntuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all'interno dei Comuni medesimi. Al riguardo, si ribadisce che non può ritenersi legittimo il ricorso all'affidamento di incarichi a tempo determinato, anche se con oneri non a carico dei bilanci comunali, in tutte le ipotesi in cui non si attesti e non si dimostri l'esistenza di una necessità assoluta di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale. In particolare, il ricorso a tale tipologia di assunzione appare difficilmente giustificabile per gli enti di cui al comma 7 del citato art. 76, nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti, situazione indicativa di un sovradimensionamento numerico piuttosto accentuato.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del Comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'art. 6 del C.C.N.L. 14/09/2000, come modificato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 15 ottobre 2001 e dall'art. 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale. In particolare, il comma 2 dell'art. 16 citato dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto art. 6, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'art. 10, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. del 09/05/2006, nelle misure:

- a) 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
- b) 20%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- c) 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

Inoltre, il comma 3, del citato art. 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato art. 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo art. 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il comma 4 del predetto art. 16 consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto art. 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%).


Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del sopra richiamato art. 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

④ **Spese relative agli stampati (o software sostitutivi) non forniti direttamente dallo Stato.**

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, **escludendo** comunque gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

⑤ **Spese per il trasporto del materiale di arredamento** delle singole sezioni elettorali, dai locali di deposito ai seggi e viceversa, **per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.**

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.



L'art. 2 della legge n° 62 del 16 aprile 2002, ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n° 4 cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Tuttavia, l'art. 5 della citata norma, nel porre il maggior onere a carico della finanza pubblica, non specifica il quantitativo massimo delle cabine da acquistare né, tantomeno, la durata media di vita di tali beni durevoli. In mancanza di una espressa disposizione normativa, si ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dai competenti organi tecnici.

Sono, altresì, rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per l'installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, in analogia con quanto sopra rappresentato per le cabine elettorali, si ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.

⑧ **Spese per le altre necessità non previste nella precedente elencazione**, purché legittimamente assunte e ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Il rimborso delle spese anzidette avverrà a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, **in misura riconosciuta congrua dai competenti organi tecnici**, con il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni.

ROMA 2008 - P.Z.B. SpA 2:51 I 1 C 0 0 4



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

E' da premettere che per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, le Amministrazioni Comunali sono tenute ad osservare, nella maniera più scrupolosa, le norme regolamentari eventualmente adottate, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Appena ultimati i pagamenti, i Comuni dovranno redigere apposito *rendiconto* che deve essere inviato con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso espressamente sancito dal citato D.L. n° 8/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 19/03/1993, n° 68, con l'esplicita dichiarazione di non avere altre spese per le quali chiedere il rimborso.

Pertanto, detto rendiconto dovrà essere presentato entro il 12 Dicembre 2011.


Questa Prefettura non effettuerà rimborsi relativi a rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione.

Tali rendiconti, sottoscritti dal responsabile del servizio, devono avere a corredo i seguenti documenti giustificativi, tutti in originale e copia autentica, salvo le eccezioni indicate caso per caso:

- 1) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della Legge n°68/1993, con allegati i prospetti riepilogativi contenenti i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate.
- 2) mandati di pagamento *originali*, con le quietanze dei percipienti e completi del timbro a calendario del Tesoriere con la legenda " **PAGATO** " nonché la firma dell'ufficiale pagatore (art. 528 I.G.S.T.). Qualora i pagamenti siano effettuati mediante l'emissione di mandati collettivi con l'indicazione dei creditori e degli importi riportati su fogli separati, questi devono essere (art. 470 I.G.S.T.):
 - a) uniti al titolo con mezzo idoneo ad impedirne la separazione;
 - b) muniti del timbro d'Ufficio nel punto di congiunzione di ciascun foglio;
 - c) muniti delle firme degli stessi Organi dell'Amministrazione che hanno firmato il mandato nonché dei percipienti;
 - d) muniti del bollo a calendario e della firma del Tesoriere attestanti l'avvenuto pagamento.

Analogamente a quanto indicato ai punti c) e d) di cui sopra deve provvedersi qualora i nominativi dei creditori e gli importi siano riportati a tergo del mandato.

Nel caso in cui l'estinzione del titolo di spesa abbia luogo in una delle forme agevolative previste dall'art. 17 del D.P.R. 19/06/1979, n° 421, che qui si intende integralmente richiamato, è necessario che ciò avvenga su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sul titolo di spesa. In tal caso il Tesoriere deve provvedere anche ad allegare al titolo la documentazione prescritta dal citato art. 17 (dichiarazione di accreditamento o commutazione, completa degli estremi dell'operazione e del timbro a firma del Tesoriere, ricevuta della raccomandata postale ed avviso di rice-





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

"Si dichiara che nell'importo globale della presente quietanza, ammontante a complessivi Euro _____, è compresa la somma di Euro _____, riferita ai contributi _____ a carico dei dipendenti ed a carico dell'Amministrazione, operanti sul compenso per lavoro straordinario elettorale prestato in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 Giugno 2011, durante il mese di _____, di cui ai mandati di pagamento nn° _____ del _____".

- 8) dichiarazione sottoscritta dal Sindaco e dal Dirigente addetto o dal responsabile del servizio, nella quale gli stessi attestino, sotto la propria responsabilità, che il lavoro straordinario prestato dai Vigili Urbani è stato effettuato per servizi **"NON CONFIGURABILI COME ORDINE PUBBLICO"**;
- 9) duplice copia del riepilogo delle spese per lavoro straordinario, compilato in conformità all'apposito **allegato "A"**, che si allega in unico esemplare;
- 10) duplice copia del riepilogo di tutte le spese a carico dello Stato per la consultazione di cui trattasi, compilato in conformità all'apposito **allegato "B"**, che si allega in unico esemplare.

In sintesi, il rendiconto che ciascun Comune deve produrre ai fini del rimborso deve essere articolato sostanzialmente in tre parti che, di seguito, si evidenziano brevemente. Viene indicato, inoltre, per ciascuna delle suddette tre parti, la documentazione che necessariamente deve essere allegata, pena l'esclusione dal rimborso:

A) COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI

- modelli **A**, documentate tabelle di missione (modelli **B**) eventualmente spettanti ai Presidenti dei seggi;
- mandati di pagamento in originale e copia autentica;
- modello **C** riepilogativo.

B) COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO

- copia autentica della preventiva determinazione autorizzativa;
- copie autentiche dei preventivi atti di liquidazione;
- mandati originali di pagamento ai dipendenti, di importo complessivo pari a quello di colonna **8** dell'allegato "A";
- mandati originali di versamento dei contributi a carico dei dipendenti e dell'Ente, di importo complessivo pari a quello di colonna **10** dell'allegato "A";
- quietanze originali di versamento dei contributi di cui al precedente punto, di importo anch'esso pari a quello di colonna **10** dell'allegato "A";
- mandati originali di versamento dell'I.R.Pe.F., di importo pari a quello di colonna **7** dell'allegato "A";
- quietanze originali di versamento dell'imposta di cui al precedente punto, anch'essa di importo pari a quello di colonna **7** dell'allegato "A";
- duplice copia dell'allegato "A";
- dichiarazione sul lavoro straordinario svolto dai Vigili Urbani;
- copia autentica dell'atto di approvazione del rendiconto di cui trattasi.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ragusa

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

C) RIMANENTI SPESE

Devono essere raggruppate per voci omogenee e rieptologate in duplice copia sull'allegato "B".
Per la documentazione si rinvia a quanto dettagliatamente esposto in precedenza.

Si rammenta che tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta rispettivamente in originale e in copia, autenticata per la conformità all'originale.

E' in facoltà di questo Ufficio richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento, caso per caso, dell'ammissibilità a rimborso delle spese in base a norme di legge ed alle istruzioni sopra illustrate.

E' il caso di ribadire, infine, che, stante la limitatezza dei fondi che verranno accreditati, è indispensabile che le spese siano contenute nei limiti strettamente necessari.

Si ritiene utile, in ultimo, rammentare che il rendiconto in questione deve pervenire, come già prima precisato, inderogabilmente entro il termine perentorio del 12 DICEMBRE 2011, in osservanza a quanto disposto dalle norme dettate dal citato art. 2, 4° comma, del D.L. 18/03/1994, n° 187, ed in considerazione della speciale modalità di finanziamento che non consente deroghe.

Quanto sopra anche al fine di poter provvedere con la necessaria tempestività all'esame dei rendiconti e degli atti allegati, evitando, così, di non ammettere a rimborso quelli pervenuti successivamente al prescritto termine sopra indicato.

Si provvederà, eventualmente, ad emanare apposito decreto formale di rimborso, solo quando siano state escluse delle spese non ammissibili a rimborso precisando, tra l'altro, che il provvedimento stesso è da ritenersi definitivo. Avverso detto decreto l'Ente ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

ANTICIPAZIONI

Per fare fronte alle spese, che i Comuni sono tenuti ad anticipare, questo Ufficio predisporrà, allorquando verranno accreditate dal Ministero dell'Interno, l'emissione degli ordinativi di pagamento per la corresponsione di acconti, con accreditamenti, a norma delle vigenti disposizioni, in contabilità speciale esistente presso la locale Sezione Provinciale di Tesoreria dello Stato.

Si prega di richiamare la particolare attenzione dei Segretari Comunali, dei Dirigenti addetti e dei responsabili dei servizi sulle disposizioni innanzi impartite.

In ordine a quanto precede, si prega di fornire sollecita assicurazione di adempimento.

IL PREFETTO
(Cognizzo)

[Firma]

58/